

# Quei tre punti ai corsi di perfezionamento

Nelle graduatorie a esaurimento di III fascia i corsi di perfezionamento valgono 3 punti. A patto che diano luogo all'attribuzione di 60 crediti formativi universitari (Cfu) pari a 1.500 ore di impegno. E a prescindere dal fatto che il titolo venga denominato diploma o quant'altro. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata con l'ordinanza sospensiva 218, depositata il 13 settembre scorso. La pronuncia collegiale, peraltro, fa seguito a un decreto cautelare di accoglimento che era stato emesso dal presidente del Tar di Basilicata il 9 agosto (n. 207, registro ricorsi 297/2007).

Il Tar Basilicata, dunque, ha sgombrato il campo da una serie di equivoci che avevano indotto l'ufficio scolastico regionale ad assumere un orientamento restrittivo rispetto al resto d'Italia. Con la sola eccezione del Lazio. Orientamento che andava nel senso di attribuire solo un punto ai corsi di perfezionamento di 1.500 ore e 60 Cfu. Ciò in quanto taluni consorzi interuniversitari non avevano specificato nei titoli che si trattava di diplomi.

A questo proposito, invece, il Tar ha affermato che nella dizione «diploma di perfezionamento» contenuta nella tabella di valutazione dei titoli (il cosiddetto punto C7) vadano ricomprese quelle situazioni in cui l'interessato abbia partecipato a un corso di perfezionamento avente tutte le caratteristiche indicate nel punto C7. Vale a dire: 1.500 ore di lavoro pari a 60 Cfu, che corrispondono a un anno accademico di impegno di studio e di profitto.

Resta da vedere ora come si regolerà l'ammi-

nistrazione scolastica. Dal momento che non si tratta di una sentenza che annulla un atto normativo generale, l'eventuale esecuzione potrebbe limitarsi alla mera attribuzione del punteggio all'interessato. Senza andare a mutare i casi analoghi presenti in gran copia nella stessa e nelle altre graduatorie a esaurimento.

Ma siccome i termini per l'impugnativa delle graduatorie non è ancora scaduto, è ragionevole ritenere che i ricorsi, forti dell'orientamento del Tar favorevole ai 3 punti, potrebbero moltiplicarsi. E a quel punto l'amministrazione potrebbe risolversi ad agire in autotutela, rettificando tutte le graduatorie. Non di meno, in entrambi i casi, il rischio è quello di dover ripetere le operazioni con tutte le incertezze del caso.

Le operazioni da rivedere, infatti, non riguarderebbero solo gli incarichi di supplenza, ma anche le immissioni in ruolo. Che dovrebbero essere in parte rifatte. E qui la materia si intreccia con complicazioni che riguardano diverse branche del diritto e diverse procedure.

Se da una parte le procedure di rettifica delle graduatorie seguono una strada in cui l'amministrazione esercita il suo potere autoritativo, nel caso delle assunzioni già effettuate si tratta di andare ad annullare tutti i contratti erroneamente stipulati. E a quel punto potrebbe innescarsi una sorta di effetto domino, con altrettante azioni risarcitorie. Per non parlare di eventuali responsabilità amministrative che potrebbero essere accertate dalla Corte dei conti. (riproduzione riservata)

*Antimo Di Geronimo*